



A tutte le Aziende Clienti

**LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA IL
16.12.2020 PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA**

QUALI AZIENDE POSSONO OPTARE PER TALE SCELTA?

PREMESSA INTRODUTTIVA

Il Decreto "Ristori quater" (Decreto Legge n. 157/2020) ha disposto la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020 (dunque, il prossimo 16 dicembre) relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali (comprese le quote trattenute ai dipendenti).

La platea dei destinatari della sospensione in oggetto risulta essere, questa volta, potenzialmente più ampia rispetto al precedente decreto "ristori" anche se, l'individuazione puntuale dei singoli beneficiari potrebbe non risultare sempre agevole.

Vediamo di seguito di analizzare in dettaglio chi sono i beneficiari dell'eventuale sospensione sperando che il nostro istituto INPS non intervenga come già fatto, alle 22.00 del giorno prima la scadenza per "stravolgere" la norma a proprio favore.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Vediamo di seguito in dettaglio



Come in premessa anticipato il **Decreto "Ristori quater"** (Decreto Legge n. 157/2020) dispone, all'articolo 2, la **sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di dicembre 2020** (il prossimo 16 dicembre) **relativi a**

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta,**
- **contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre).**

IMPORTANTE: Per le valutazioni circa il colore delle Regioni in vista della sospensione dei versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020, **occorrerà fare riferimento alla situazione cromatica in essere alla data del 26 novembre 2020.** Questa è l'indicazione fondamentale (e fortemente auspicata) fornita dal Decreto "Ristori quater".

QUALI TRIBUTI E CONTRIBUTI SONO OGGETTO DELLA SOSPENSIONE IL PROSSIMO 16 DICEMBRE 2020?

Oggetto della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020 sono:

- le **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le **trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale IRPEF**, operate in qualità di **sostituti d'imposta**;
- i **contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre);** sul punto, diversamente dal precedente decreto ristori, si ritiene che siano ricompresi, oltre i datori di lavoro, anche i **Committenti**.

Sono invece escluse la quarta rata della sospensione fiscale e contributiva relativa a ritenute e contributi sospesi causa COVID-19 in forza dei precedenti interventi legislativi la quale, pertanto, dovrà essere regolarmente versata.

CHI SONO I DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA

IL PROSSIMO 16.12.2020?

- 1) Tutti i Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con perdita di fatturato (almeno 33%)**

Possono avvalersi della sospensione in oggetto, i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (INDIPENDENTEMENTE DAL COLORE DELLA REGIONE),**

- con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019** e che
- hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.**



2) Tutti i Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con avvio dell'attività dopo il 30.11.2019

Destinatari della sospensione sono anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa** nel **territorio dello Stato** e che hanno **intrapreso** l'attività di impresa, di arte o professione, **in data successiva al 30 novembre 2019 (INDIPENDENTEMENTE DAL COLORE DELLA REGIONE)**.

3) Tutti i Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con attività sospesa da DPCM 3.11.2020

A prescindere dai requisiti relativi ai **ricavi o compensi** (non superiori a 50 milioni di euro) e alla **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del **DPCM 3 novembre 2020**, aventi **domicilio fiscale**, **sede legale** o **sede operativa** in qualsiasi area del **territorio dello Stato**.

Si tratta delle seguenti attività economiche:

- attività dei **parchi tematici e di divertimento** (articolo 1, comma 9, lett. c);
- attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi** (articolo 1, comma 9, lett. f);
- attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò** (articolo 1, comma 9, lett. l);
- spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);
- attività in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati** all'aperto o al chiuso (articolo 1, comma 9, lett. n);
- **attività convegnistica in presenza** (articolo 1, comma 9, lett. o);
- mostre e servizi di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti** e luoghi della **cultura** di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);
- **impianti nei comprensori sciistici** (articolo 1, comma 9, lett. oo).

4) Servizi di ristorazione nelle Regioni arancioni e rosse

A prescindere dai requisiti relativi ai **ricavi o compensi** (non superiori a 50 milioni di euro) e alla **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** che hanno **domicilio fiscale**, **sede legale** o **sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o



massima gravità e da un livello di rischio alto (**Regioni arancioni e rosse**) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.

Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** con **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni** (e Province Autonome) riportate nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo	rossa
Basilicata	arancione
Bolzano	rossa
Calabria	rossa
Campania	rossa
Emilia Romagna	arancione
Friuli Venezia Giulia	arancione
Liguria	arancione
Lombardia	rossa
Marche	arancione
Piemonte	rossa
Puglia	arancione
Sicilia	arancione
Toscana	rossa
Umbria	arancione
Valle d'Aosta	rossa

5) **Attività dell'Allegato 2 (commercio al dettaglio) nelle Regioni rosse**

A prescindere dai requisiti relativi ai **ricavi o compensi** (non superiori a 50 milioni di euro) e alla **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL n. 149/2020 che hanno **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da



uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**Regioni rosse**) individuate **alla data del 26 novembre 2020** con ordinanza del Ministro della Salute.

Si tratta, dunque, dei **soggetti che esercitano nelle Regioni** (e Province Autonome)....

Regione o Provincia autonoma	Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo	rossa
Bolzano	rossa
Calabria	rossa
Campania	rossa
Lombardia	rossa
Piemonte	rossa
Toscana	rossa
Valle d'Aosta	rossa

...le attività economiche riconducibili ai seguenti **codici ATECO**:

Codici ATECO - Allegato 2
47.19.10 - Grandi magazzini
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa



47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO aggiunto all'elenco dell'Allegato 2 ad opera dell'art. 1 del DL 154/2020).
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)



47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing



96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca

6) Attività alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator nelle Regioni rosse

A prescindere dai requisiti relativi ai **ricavi o compensi** (non superiori a 50 milioni di euro) e alla **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano l'**attività alberghiera**, l'**attività di agenzia di viaggio** o di **tour operator** che hanno **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**Regioni rosse**) individuate **alla data del 26 novembre 2020** con ordinanza del Ministro della Salute.

Si tratta, dunque, dei soggetti che esercitano l'**attività alberghiera**, l'**attività di agenzia di viaggio** o di **tour operator** con **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni** (e Province Autonome) riportate nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo	rossa
Bolzano	rossa
Calabria	rossa
Campania	rossa
Lombardia	rossa
Piemonte	rossa
Toscana	rossa
Valle d'Aosta	rossa



QUANDO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI I VERSAMENTI SOSPESI AL 16.12.2020?

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

- In un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
- Mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

IMPORTANTE: Ricordiamo a tutte le aziende Clienti che i versamenti della quarta rata oggetto delle precedenti sospensioni andranno regolarmente effettuati, pena decadenza del beneficio della rateizzazione precedente.

LA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI PAGHE DELLA SCELTA DI EFFETTUARE LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI.

Raccomandiamo alle aziende Clienti di segnalare ai propri uffici paghe la scelta di accedere all'eventuale sospensione ai fini della successiva comunicazione all'INPS tramite denuncia UNIMENS per i controlli coordinati tra INPS e AGENZIA DELLE ENTRATE sui requisiti soggettivi per accedere alla sospensione.

Le Aziende Clienti del nostro Studio che accederanno alla sospensione dovranno far pervenire ai propri Referenti dell'ufficio paghe **indicazione entro e non oltre il prossimo 13 dicembre 2020** ai fini di permetterci di effettuare la scelta di aderire alla sospensione in tempo utile con la prossima denuncia UNIMENS aziendale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento.